



**COMUNE DI
SAN FRANCESCO AL CAMPO**
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
www.comune.sanfrancescoalcampo.to.it



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28
23/02/2022**

=====

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (ART. 1 COMMA 859 E SEGUENTI LEGGE 145/2018) ANNO 2022. PROVVEDIMENTI.

=====

L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di febbraio alle ore 15:30 nella solita sala delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

CORIASCO DIEGO	Sindaco	Si
FERRON DIEGO	Vice Sindaco	Si
CANDELO GIORGIO GIUSEPPE	Assessore	Si
MALARA MATTIA	Assessore	Si
SAVINO ALESSANDRA	Assessore	Si
	Totale presenti	5
	Totale assenti	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PALAZZO Dott.ssa Mariateresa.

Il Presidente, Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

ESEGUIBILITA': immediatamente eseguibile

Il presidente mette in discussione il seguente punto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Vice Sindaco, FERRON Diego;

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa;

Visto il D.Lgs. n.267/00;

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del DLgs 267/00 come segue:

PARERE TECNICO dell'ufficio UFFICIO RAGIONERIA: **Favorevole**

PARERE CONTABILE : **Favorevole**

con votazione espressa in forma palese ed unanime

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. **30** allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale ed avente ad oggetto:

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (ART. 1 COMMA 859 E SEGUENTI LEGGE 145/2018) ANNO 2022. PROVVEDIMENTI.

Successivamente

con votazione espressa in forma palese ed unanime

dichiara la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 DLgs 267/00

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Giunta Comunale n. 30 del 2022

Oggetto:

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (ART. 1 COMMA 859 E SEGUENTI LEGGE 145/2018) ANNO 2022. PROVVEDIMENTI.

Ufficio competente istruttoria UFFICIO RAGIONERIA

Su proposta del sindaco / assessore sig. _____

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 integrato e modificato dal D.lgs. 10.8.2014 n. 126 che ha introdotto la nuova contabilità armonizzata;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27/12/2021 di approvazione Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/12/2021 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2022/2024 e Nota Integrativa con relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 26/01/2022 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 17/03/2021 con la quale è stato approvato il PTPCT del Comune di San Francesco al Campo per il triennio 2021/2023;

Visto il vigente codice di comportamento del Comune di San Francesco al Campo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 26/03/2014;

Richiamato, altresì, il decreto sindacale n.3 del 18/03/2020 ad oggetto: "Criteri per lo svolgimento delle sedute telematiche degli organi collegiali";

Dato atto che il collegamento audio/video:

- garantisce la possibilità di accertare l'identità dei componenti degli Organi che intervengono in audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
- consente al Segretario comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta o del Consiglio comunale;
- consente a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Vista la [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di bilancio 2019) commi da 859 a 873 dell'articolo 1, con cui viene istituito il FGDC quale soluzione contabile e gestionale funzionale a consentire all'amministrazione di disporre della liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito residuo.

Visto che il Fondo di garanzia debiti commerciali rappresenta un accantonamento che, in presenza delle condizioni previste dalla legge, è obbligatorio, e va iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) al Programma 3 (Altri accantonamenti) prevedendo il solo stanziamento di competenza, stante la precisa statuizione del *comma 862 (L. 30 dicembre 2018, n. 145)* in forza del quale su tale fondo non è possibile disporre impegni e pagamenti.

Considerato che detto Fondo avrebbe dovuto essere operativo dall'esercizio 2020, ma la legge di bilancio 2020 ne ha posticipato la applicazione al successivo esercizio 2021.

Verificato che l'obbligo dell'iscrizione in bilancio del fondo scatta nei casi in cui sussista una delle due condizioni previste dal *859 della L. 30 dicembre 2018, n. 145*:

- la mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 (o 60) giorni previsto dall'art. 4, D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Determinato che:

- in base al comma 862 di detto articolo 1, gli enti, qualora ricorrano le condizioni ora ricordate riferite all'esercizio precedente, con delibera della giunta entro il 28 febbraio devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione.
- Sussistendo le condizioni previste dal ricordato 859, va determinato l'importo da accantonare e quantificare in rapporto agli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione; in particolare:
 - A. in caso di mancata riduzione di almeno il 10% dello stock di debito commerciale scaduto: la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5% (ma tale accantonamento non è dovuto se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'anno precedente non supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio);
 - B. qualora l'indicatore annuale dei tempi di pagamento indichi il superamento dei trenta giorni, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo (ritardo superiore a 60 giorni – 5 per cento, ritardo da 31 a 60 giorni – 3 per cento, ritardo da 11 a 30 giorni – 2 per cento, ritardo da 1 a 10 giorni – 1 per cento).

Rilevato che qualora un ente non rispetti anche una soltanto delle due condizioni sopra ricordate, dovrà accantonare solamente l'importo correlato alla condizione non rispettata. Se invece non rispetta alcuna delle due condizioni, l'importo da accantonare sarà determinato dalla somma del 5% conseguente alla mancata riduzione dello stock di debito e della ulteriore percentuale ragguagliata alla misura del ritardo riscontrato.

Visto l'art. 9, [D.L. 6 novembre 2021, n. 152](#) con il quale sono state introdotte alcune significative novità:

- l'obbligo di accantonamento entro il 28 febbraio sussiste anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria;
- limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, gli enti possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili: tale possibilità è però subordinata alla comunicazione alla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) dello stock residuo relativo ai due esercizi precedenti (anche per gli enti in Siope+) nonché alla previa verifica da parte dell'organo di revisione.

- non è più prevista invece la possibilità di utilizzare i propri dati contabili per la rilevazione dell'indicatore annuale dei tempi di pagamento, possibilità che per il 2021 era stata introdotta dal *D.L. 31 dicembre 2020, n. 183* (c.d. "milleproroghe"): pertanto dall'esercizio 2022, l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dovrà essere rilevato esclusivamente dalla PCC, che al riguardo rimane l'unico riferimento possibile.
- per ciò che concerne invece la corretta contabilizzazione a decorrere dal bilancio 2022, per la registrazione in bilancio del Fondo di garanzia, il piano dei conti ha previsto la nuova voce U.1.10.01.06.001 (codifica introdotta dall'*art. 2, D.M. 12 ottobre 2021* – quattordicesimo decreto correttivo): si dovrà quindi utilizzare una codifica diversa rispetto a quella che è stata utilizzata nel bilancio 2021 (U.1.10.01.99.999).

Rilevato che le risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, alla data del 21/02/2022, del Comune di San Francesco al Campo sono le seguenti:

- Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2020 elaborato da PCC: **euro -194,96;**
- Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2020: **euro 2.008.739,46**

e quindi un rapporto tra debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio 2020 e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio risulta **pari allo 0,00%;**

- Tempo medi ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2020 elaborato da PCC: **- 11 giorni;**

Rilevato che le risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, alla data del 21.02.2022, del Comune di San Francesco al Campo sono le seguenti:

- Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2021 elaborato da PCC: **euro 21.319,93;**
- Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2021: **euro 1.970.003,11;**

e quindi un rapporto tra debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio 2021 e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio **pari allo 1,08%;**

Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2021 elaborato da PCC in data 21.01.2022: **- 4 giorni;**

Rilevato che l'obbligo dell'iscrizione in bilancio del fondo scatta nei casi in cui sussista una delle due condizioni previste dal 859 della *L. 30 dicembre 2018, n. 145*:

- la mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente - Condizione disattesa;
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 (o 60) giorni previsto dall'*art. 4, D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231* - Condizione attesa;

Rilevato tuttavia che in caso di mancata riduzione di almeno il 10% dello stock di debito commerciale scaduto la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5% ma tale accantonamento non è dovuto se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'anno precedente non supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio ed in particolare:

Debito commerciale scaduto al 31/12/2021 **euro 21.319,93;**

Volume totale fatture ricevute nell'esercizio **euro 1.970.003,11;**

Rapporto tra debito commerciale / volume totale fatture = **1,08%** - Condizione attesa;

Rilevata pertanto che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2021 delle disposizioni di cui all'*art. 1 comma 859 della Legge 145/2018* e dell'articolo 9 del *D. L. n. 152/2021* e non richiedono l'applicazione delle misure di cui all'*art. 1 comma 862 della Legge 145/2018* e quindi la costituzione per l'anno 2022 dell'accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali.

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Tanto premesso,

Attesa la propria competenza ex 48 (giunta comunale) del D.lgs. 267/00;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica dall'ufficio e contabile ex art. 49 del D.lgs. 267/00.

PROPONE DI DELIBERARE

per quanto esposto in premessa:

1. di prendere atto delle risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) e degli indicatori di cui al citato art. 1 comma 859 del Comune di San Francesco al Campo che per l'anno 2021, alla data del 21/02/2022, sono le seguenti:
 - Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2021 elaborato da PCC: euro **21.319,93**;
 - Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2021: euro **1.970.003,11**;
e quindi un rapporto tra debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio 2021 e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio **pari allo 1,08%**; Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2021 elaborato da PCC in data 21.01.2022: - **4 giorni**
2. Di prendere atto che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2021 delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018 e dell'articolo 9 del D. L. n. 152/2021 e non richiedono l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 comma 862 della Legge 145/2018 e quindi la costituzione per l'anno 2022 dell'accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali.

Quindi, con separata votazione

PROPONE DI DELIBERARE

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4 comma – del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., stante l'urgenza a provvedere in ordine al non stanziamento e relativo accantonamento sull'esercizio 2022 del Bilancio di Previsione 2022- 2024 del Fondo Garanzia Debiti Commerciali.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
CORIASCO DIEGO

IL VICE SINDACO
Firmato digitalmente
FERRON Diego

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
PALAZZO Dott.ssa Mariateresa

RICORSI

Fatti salvi i diversi termini previsti per legge, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di compiuta pubblicazione

Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di compiuta pubblicazione
